

**ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI ANDREIS**

-
RELAZIONE TECNICA

1. INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) dispone che:

1. *Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. *I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20]
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

[...]

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata*

dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'amministrazione comunale deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui il Comune è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie "strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente"; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), "circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi" comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2018 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

2. I PRECEDENTI PROVVEDIMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE POSTI IN ESSERE DALL'ENTE

L'art. 24 D. Lgs. 175/2016 aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dall'art. 20 D. Lgs. 175/2016. La revisione straordinaria ha costituito, a sua volta, un aggiornamento dell'analogo piano di razionalizzazione adottato dal Sindaco ai sensi della L. 190/2014, c. 611 e ss.

Si riportano pertanto sinteticamente gli atti adottati dal Comune:

N. e data	Oggetto del provvedimento	Principali contenuti e riferimenti a precedenti normative
<ul style="list-style-type: none"> • deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 29.7.2015 • decreto del Sindaco 1 del 8.4.2015 	<p>legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) – art. 1 commi 611 e 612: razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Andreis Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - società Cooperativa a.r.l. Legno Servizi di Tolmezzo - società Hydrogea S.p.A. di Pordenone <p>ATAP SpA: di approvare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.</p>	<p>art. 1 commi 611 e 612 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)</p>
<p>decreto del Sindaco n. 1 del 30 marzo 2016</p> <p>deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 22.6.2016</p>	<p>legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) - art. 1, comma 612, 3^a alinea: relazione sui risultati conseguiti derivanti dal piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal comune di Andreis</p>	<p>art. 1 co. 611 e 612 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015)</p>
<p>deliberazione del consiglio comunale n. 22 del 27.9.2017</p>	<p>Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Andreis che in merito alle azioni di razionalizzazione ha deliberato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento della partecipazione in Hydrogea S.p.A. ed in Società Cooperativa a.r.l. – Legno Servizi • la dismissione della partecipazione in GEA S.p.A. in quanto la medesima società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi. 	<p>Art. 24 D. Lgs. 175/2016</p>
<p>Deliberazione di giunta comunale n. 67 del 5.12.2019</p>	<p>Definizione valore di cessione delle 256 azioni della GEA S.p.A.</p>	
<p>Determina n.298 del 12.12.2018</p>	<p>Cessioni azioni di G.E.A. spa - mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.</p>	<p>Art.73 comma 1 lettera c) del R.D. n.827/1924</p>
<p>Deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 24.12.2019</p>	<p>Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal comune di Andreis</p>	<p>Articolo 20 del D.LGS 175/2016</p>

Particolare rilievo in questa sede assumono i commi 4 e 5 dell'art. 24: la norma dispone, infatti, l'obbligo di alienazione delle società individuate nella "revisione straordinaria" entro un anno (e quindi entro il 30.9.2018); in caso contrario, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e *"salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le s.p.a. che per le s.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli artt. 2437-ter, 2^a comma, e 2437-quater del codice civile"*.


Con la L.145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo – a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche – una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art.24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Nonostante la disposizione di legge preveda una serie di azioni "automatiche", il procedimento di alienazione deve comunque avere riguardo alla migliore valorizzazione della quota della società per il socio pubblico, circostanza che potrebbe richiedere una ridefinizione del piano delle azioni connesse all'alienazione in considerazione ad esempio, dell'instaurarsi di eventuali contenziosi, che rendono arduo il rispetto dei tempi prospettati dalla norma. In tal senso la nota congiunta ANCI-Utilitalia di Ottobre 2018, che evidenzia che *"rispetto all'attuazione delle procedure di alienazione indicate nella ricognizione straordinaria, va evidenziato inoltre che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio"*, come ad esempio *"l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi"*.

Con riferimento all'ATAP, pertanto, in un'ottica di migliore valorizzazione della quota dei soci pubblici alienanti, si ritiene necessario riformulare modalità e tempi del piano di razionalizzazione, che tengano conto delle vicende susseguites nel corso dello scorso anno e di quelle – ancora incerte – che avranno corso nei prossimi mesi. Atap ha prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione straordinaria (2014-2015-2016) e dunque ad essa è applicabile la deroga sancita dall'art. 5 bis all' art. 24 TUSP (che prevede, a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell' art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purchè abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione).

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Con riferimento al Comune di Andreis il grafico che segue evidenzia le relazioni tra le varie partecipazioni:



ANALISI DELL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA'

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell'art. 20 e dell'art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle "partecipazioni indirette", invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall'amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2017 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

La nominata procedura di gara aveva subito lo strascico delle impugnative da parte della ATI Busitalia-Autoguidovie controllo il consorzio vincitore TPL FVG scarl ed ha vito definitivamente confermati i propri esiti da parte del Consiglio di Stato con sentenza del 23/08/2019.

E' attualmente in corso, quindi, la fase di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio da parte della Regione al consorzio TPL FVG scarl, partecipato per il 25% da ATAP.

In sede di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni per l' anno corrente, con DCC nr. 31 del 24/12/2018 il Consiglio aveva proposto per la società i seguenti indirizzi: "(...) *si propone in via principale di confermare la dismissione della partecipazione in ATAP SpA (mediante alienazione o conferimento quote) alla società di scopo di Friulia SpA ai sensi del combinato disposto delle leggi regionali n. 37/2017 e 44/2017, una volta definito l'esito del ricorso sulla procedura di aggiudicazione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale (definizione attesa a Gennaio 2019) e previa acquisizione di una nuova perizia della società.*

La dismissione dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche, anche pluriennali, che consentano di valorizzare al meglio la quota del Comune nella società.

In subordine, qualora il procedimento di costituzione della società di scopo ad opera di Friulia SpA rimanga a lungo indefinito, al fine di migliorare la contendibilità sul mercato delle quote della società ATAP e di delinearne una tempistica di dimissione il più possibile definita, si propone di autorizzare il Sindaco ad intervenire nell'Assemblea dei soci di ATAP SpA dando mandato al consiglio di amministrazione della società di acquisire le azioni dei soci con personalità giuridica di diritto privato in ottica di deflazionare il contenzioso in materia di diritto di prelazione

Dalla relazione sulla gestione allegata al Bilancio di esercizio presentato dallo società per l' anno 2018 emergono in particolare i seguenti eventi:

- Nel settembre 2018 la società ha sottoscritto l'atto di fusione per incorporazione della immobiliare Palmanova srl, già detenuta al 100%;
- Nel giugno 2018 si è conclusa la procedura di dismissione della partecipazione detenuta in Snua srl (39%) rispetto alla quale è stato sottoscritto vincolo di pignoramento fino al completo pagamento del corrispettivo;
- Sono proseguite le operazioni di liquidazione della Stu Makò, con l'espletamento di asta telematica per la vendita dell'intero compendio immobiliare;
- Nel maggio 2019 si è dato avvio all'operazione di cessione delle quote di MOM spa (14,95%);
- È stata aggiornata la valutazione del rischio stress-correlato ed è stato aggiornato il PPCT;

Nel gennaio 2019 è stato erogato un ulteriore finanziamento infruttifero a TPL-FVG scarl di euro 200 mila (Totale esposizione euro 528 mila)

Proposta di razionalizzazione:

E' confermata la programmata dismissione della società, anche graduale e parziale. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio. Atteso l'esito vittorioso dei ricorsi succeduti alla procedura di gara europea per l'assegnazione del servizio di TPL, indetto dalla Regione FVG e aggiudicato a TPL FVG scarl (partecipato al 25% da ATAP spa) con sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 23/8/2019:

SOCIETA'	GEA SpA	
Attività svolta:	Gestione sistema integrato raccolta rifiuti urbani e assimilati	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico- controllata dal Comune di Pordenone con una quota del 96,88% Altre azioni 0,90% Altri soci pubblici 2,22%	
Capitale sociale:	890.828,00 euro	
Patrimonio netto:	5.432.587 euro	
Quota del Comune:	0,029%	
Valore della quota del Comune:	nominale:	258,34 euro
	rapportata al patrimonio netto:	1.575,45 euro
Numero di amministratori:	n. 1 Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea in base alla maggioranza di voti calcolati in base alla quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun socio	
Compensi agli amministratori:	45.415 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 membri effettivi +(di cui 2, compreso il Presidente, nominati da Pordenone) + 2 supplenti (di cui 1 nominato da Pordenone), i restanti nominati dall'Assemblea senza il voto di Pordenone	
Compensi all'organo di controllo:	14.560,00 euro	
Numero di dipendenti nel 2017:	80 (media annua 82)	
Costo del personale:	3.815.243 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2018	10.985.487,00 euro
	2017	10.555.814,00 euro
	2016	10.359.068,00 euro
	2015	10.003.146,00 euro
	media	10.306.009,00 euro
Risultato d'esercizio:	2017	318.786,00 euro
	2016	496.625,00 euro
	2015	497.455,00 euro
	2014	539.119,00 euro
	2013	349.651,00 euro
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni	
Informazioni:		
<p><i>Con deliberazione consiliare nr. 22 del 27.9.2017 il Comune ha deliberato di dismettere la partecipazione. In quanto la stessa non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi.</i></p> <p><i>Con deliberazione consiliare nr.67 del 05.12.2019 il comune ha deliberato la definizione del valore di cessione delle azioni.</i></p> <p><i>Con determina n.298 del 12.12.2018 è stata indetta asta pubblica per la dismissione ed alienazione delle 256 azioni possedute dal Comune di Andreis. L'asta è andata deserta.</i></p>		
Proposta di razionalizzazione:		
<p>Si conferma l'intenzione della Amministrazione di dismettere la partecipazione nella società Gea spa, in quanto la medesima società non persegue più per conto dell'ente attività di produzione di beni e servizi. E' opzionata la facoltà di prorogare il termine per la dismissione entro il 31/12/2021, salvo diverso provvedimento anticipatorio</p>		

HYDROGEA SpA		
Attività svolta:	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua. Gestore del servizio idrico integrato con affidamento diretto, tramite il modulo in house providing, dei servizi da parte dell' ex CATO "occidentale"	
Composizione del capitale sociale:	Società in controllo pubblico- controllata dal Comune di Pordenone con una quota del 96,88% Altri soci pubblici 3,12%	
Capitale sociale:	2.227.070,00 euro	
Patrimonio netto:	13.189.548 euro	
Quota del Comune:	0,029%	
Valore della quota del Comune:	nominale: 645,85 euro	
	rapportata al patrimonio netto: 3.824,97 euro	
Numero di amministratori:	n. 3 nominati dall' Assemblea sulla base delle liste presentate dai Soci	
Compensi agli amministratori:	49.880,00 euro	
Numero di componenti dell'organo di controllo:	3 membri effettivi + 2 supplenti	
Compensi all'organo di controllo:	14.542,00 euro	
Numero di dipendenti nel 2018:	65 (media annua 67,56)	
Costo del personale:	3.259.296 euro	
Fatturato (voci A1 + A5 Conto economico al netto dei contributi):	2018	13.326.449 euro
	2017	13.963.385,00 euro
	2016	12.255.091,00euro
	2015	11.902.989,00 euro
	media	12.707.155,00 euro
Risultato d'esercizio:	2017	1.909.008,00,00 euro
	2016	1.152.695,00 euro
	2015	826.982,00 euro
	2014	1.858.613,00 euro
	2013	1.175.573,00 euro
Partecipazioni:	La società non detiene partecipazioni	
Informazioni:		
<p><i>Con deliberazione consiliare nr.22 del 27.9.2017 Comune ha deliberato di mantenere la partecipazione, tenuto conto che la società gestisce il servizio idrico integrato per l' Ente, attraverso i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.</i></p> <p><i>La società è strettamente necessaria alla produzione di servizio di interesse generale ed in particolare di un servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica ex L. 148/2011 (servizio idrico integrato) che parametrizza i costi di produzione ai limiti approvati dalle Autorità di regolazione e garantisce gli standards di qualità del servizio previsti dalle stesse</i></p>		
Proposta di razionalizzazione:		
<p>Mantenimento senza interventi - la società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Andreis in quanto produce un servizio di interesse generale ai sensi dell'art.4 comma 2 lett. a).</p>		

